GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL LING. 1990

ADDI A COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI | Fietro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco | Presidente Vice Presidente Assessore " | FEDERICO PERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELL | Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele I Vincenzo | Assessore " " " |
|---|---|---|---|--|--------------------------|
| DONATO | Pasquale | 24 | | | |


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. OMISSIS

CIOFFARELLI - AMATI -

ASSENTI:

dzliberazione nº <u>2409</u>

OGGETTO: Integrazioni e modifiche dello Schema di contratto di servizio con il CO.TRA.L., approvato con deliberazione n. 8114 del 28.12.98.



OGGETTO: Integrazioni e modifiche dello Schema di contratto di servizio con il CO.TRA.L., approvato con deliberazione n. 8114 del 28.12.98.

LA GIUNTA REGIONALE

SENTITA la relazione dell'Assessore Meta;

VISTA la propria deliberazione n. 8114 del 28.12.98, avente per oggetto "Approvazione dello schema di contratto di servizio con il CO.TRA.L. artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 30/98";

VISTA la propria deliberazione n. 7358 del 15.12.98, per effetto della quale sono stati individuati la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per i cinque bacini di traffico;

VISTA la propria deliberazione n. 7743 del 22.12.98, avente per oggetto "Ripartizione del Fondo regionale trasporti. Art. 30, comma 2, lettera c) della L.R. n. 30/98";

VISTI i punti nn. 2, 3, 5 e 10 del dispositivo del richiamato atto n. 17743/98, in cui sono riportati rispettivamente:

punto 2) l'importo di L. 333.600.000, previsto per i servizi in territori a domanda debole, a tutt'oggi svolti dal CO.TRA.L.;

punto 3) l'importo di L. 2.599.275.000, previsto per i servizi di tipo urbano, tuttora assicurati dal CO.TRA.L.:

punto 5) l'importo di L. 7.638.210.000, previsto per i servizi interregionali che saranno affidati alla S.p.A. derivante dalla trasformazione del CO.TRA.L.:

punto 10) l'importo di L. 220.204.262.000 - ricavato anche in base alle finalità di cui al punto n. Il del dispositivo suddetto - per i servizi provinciali e regionali che saranno affidati alla S.p.A. di cui sopra;

RICORDATO CHE:

 per quanto riguarda i servizi di cui al precedente punto 2), gli importi potranno essere attribuiti ai Comuni rispettivamente competenti, dopo che saranno state esperite, da parte dei Comuni stessi, le procedure concorsuali per la scelta dei gestori e comunque dalla decorrenza della nuova gestione;

 per quanto riguarda i servizi di cui al precedente punto 3) - alla luce del contenuto sub "tenuto conto, punto 2), riportato a pag. 5 delle premesse del richiamato atto n . 7358/98" - la riduzione dei servizi attuali, che comporta il conseguente trasferimento delle funzioni ai Comuni interessati, sarà attuata "dopo la chiusura dell'anno scolastico in corso, alla scopo di lasciare inalterati gli attuali equilibri di rete";

RICHIAMATE le deliberazioni n. 7 del 10.11.98 e n. 1 del 10.2.99 dell'Assemblea del CO.TRA.L. con le quali è stata decisa la trasformazione del CO.TRA.L stesso in due società per azioni di nuova costituzione, l'una per la gestione del ramo gomma e l'altra del metroferro;

VISTO l'art. 83 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 22.4.1999 recante "Disposizioni finanziarie 1999";

TENUTO CONTO, relativamente a richiamato art. 83, tra l'altro, che: a) ai sensi del comma 1 la Regione Lazio, per sostenere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, promuove la costituzione della Società "Linee Laziali S.p.A.", derivante dalla predetta scissione e cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L., anhe ai fini della sua trasformazione per gli effettidel comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 e secondo quanto previsto dal comma 51 e seguenti dell'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127;

b) ai sensi del comma 3 la Regione Lazio partecipa alla Società Linee Laziali S.p.A. con la sottoscrizione del 50% del capitale sociale;

c) ai sensi del comma 7 "fino alla stipula del contratto di servizio con la nuova Società Linee Laziali S.p.A., alla quale verrà affidata la gestione del ramo su gomma derivante dalla scissione del Consorzio CO.TRA.L. sulla base del procedimento già avviato ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge regionale 16.7.1998, n. 30, il ramo stesso continuerà ad essere gestito, in proroga, dall'attuale concessione mediante contabilità separata ed in conformità ad apposito contratto di servizio ponte, previa deliberazione dell Giunta Regionale;

RITENUTO opportuno, in base alle predette considerazioni, indicare nel suddetto contratto di servizio ponte, da stipulare con CO.TRA.L., gli interi importi riportati nei precedenti punti nn. 2, 3, 5 e 10, fatto salvo quanto precisato nell'art. 5 comma 1 dello Schema di contratto di servizio allegato al presente atto, che prevede il riconoscimento del corrispettivo limitatamente ai periodi di gestione dei singoli servizi da parte del CO.TRA.L.;

RITENUTO altresi opportuno, in considerazione della durata verosimilmente breve del contratto di servizio, non prevedere le compensazioni per obblighi di servizio, le caratteristiche qualitative e la Carta dei servizi, come disciplinati nello Schema allegato alla deliberazione n. 8114 del 28.12.98;

RICHIAMATE e ribadite tutte le considerazioni svolte nelle premesse di quest'ultima deliberazione;

EVIDENZIATA la necessità che il CO.TRA.L. continui ad assicurare la gestione di tutti i servizi anzidetti;

RITENUTO che, per tutto quanto sopra ed allo scopo di recepire il contenuto delle premesse, esistano i presupposti per approvare un nuovo schema di contratto di servizio ponte, in sostituzione di quello allegato alla più volte citata deliberazione n. 8114 del 28.12.98;

EVIDENZIATO, relativamente al nuovo schema di contratto di servizio, che la presente deliberazione viene approvata anche per consentire il pagamento delle rate bimestrali di cui all'art. 5, comma 2, dello Schema stesso;

TENUTO CONTO che per la delega a sottoscrivere il contratto di servizio in nome e per conto della Regione Lazio si provvederà con apposito decreto del Presidente:

VISTA la legge 15.5.97, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per le considerazioni svolte in premessa il nuovo Schema di contratto di servizio con il CO.TRA.L., allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato Allegato n. 1, in sostituzione di quello approvato con il proprio atto n. 8114 del 28.12.98;
- 2. di prendere atto che il contratto di cui allo Schema anzidetto ha decorrenza dallo 01.01.99 e cesserà di produrre gli effetti, relativamente ai singoli servizi, alle scadenze indicate nell'art. 2, comma 1, dello Schema stesso.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.5.97, n. 127.

LL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO - F. to Dotty Saverio GUÇCIONE

1 2 MAG. 1999

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA AFFIDATI AL CO.TRA.L. (art. 19 comma 4 e art. 36 comma 6 della Legge regionale 16 luglio 1998 n. 30).

REGIONE LAZIO

Contratto di servizio

tra

| Sig | | | nato | a | | te protempore e residente Ente affidante. | | | |
|-----|--|--|---------|----------|--|---|--|--|--|
| e | | | | | | | | | |
| suo | | | Rappre | sentante | | in persona del legale nato | | | |
| a | | | residen | | | qui | | | |

Premesso che

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 4 e dell'art. 36 comma 6 della Legge regionale 16.7.98 n. 30, qui di seguito denominata L.R. 30 sono previste la scissione e la cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L. e la conseguente costituzione della Società "Linee Laziali S.p.A.";
- 2) l'Assemblea consorziale del CO.TRA.L., con atto n. 7 del 10.11.1998, ha deliberato, tra l'altro, di proporre ai soci, ai sensi del combinato disposto dei commi 57 e 51 dell'art. 17, legge 127/97, la scissione del "ramo gomma" del Consorzio e il suo conferimento a società per azioni di nuova costituzione;
- 3) relativamente al precedente punto n. 2, gli Enti interessat (Comune di Roma, Provincia di Rieti e di Viterbo)stanno approntando i rispettivi atti, finalizzati alla scissione del ramo gomma ed alla partecipazione alla costituenda Società per azioni;
- 4) anche gli Enti non consorziati (Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Latina e di Roma) stanno approntando gli atti finalizzati alla partecipazione alla società anzidetta;
- 5) per quanto riguarda, in particolare, la Regione Lazio, il Consiglio Regionale ha approvato in data 22.4.1999 la legge regionale recante "Disposizioni finanziarie 1999" che all'art. 83 prevede la partecipazione della Regione Lazio alla Soc. Linee Laziali S.p.A.;

Au

_ _ _ _ _

6) l'Assemblea comsortile del CO.TRA.L. con delibera n. 1 del 10.2.99 ha deliberato, tra l'altro, la trasformazione del CO.TRA.L. mediante scissione dei due rami di azienda (metroferro e gomma) e il loro conferimento a due società per azioni di nuova costituzione.

RICORDATO CHE

nell'art. 83 della predetta legge è previsto, tra l'altro, quanto segue:

- la Regione Lazio promuove la costituzione della Società "Linee Laziali S.p.A.", derivante dalla scissione e cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L., e partecipa alla Società con la sottoscrizione del cinquanta per cento del capitale sociale;
- fino alla stipula del contratto di servizio con la nuova Società Linee Laziali S.p.A., alla quale verrà affidata la gestione del ramo su gomma derivante dalla scissione del Consorzio CO.TRA.L., sulla base del procedimento già avviato ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 16.7.98, n.30, il ramo stesso continuerà ad essere gestito, in proroga, dall'attuale concessionario, mediante contabilità separata ed in conformità ad apposito contratto di servizio ponte, previa deliberazione della Ciunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. 7358 del 15.12.98 sono stati individuati, la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per i cinque bacini di traffico, in cui sono ricompresi anche i servizi assicurati dal CO.TRA.L.;
- 2. la Regione Lazio ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 30, ha stabilito che l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, è regolato da contratto di servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1999;
- nell'art. 20 della legge regionale sono indicati gli obblighi dell'affidatario dei servizi, per effetto della sottoscrizione del contratto di servizio;
- il regime contrattuale trova applicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, dell'art. 25 e dell'art. 26 della Legge regionale;
- 5. per quanto evidenziato sub "ricordato che" esistono i presupposti per stipulare un contratto di servizio ponte con il CO.TRA.L.,
- relativamente ai servizi oggetto del presente contratto, sono previsti;
- b) un costo per vettura chilometro pari a L.....;
- c) un numero complessivo di utenti, su base annua, pari a
- d) per quanto specificato sub precedente lettera c), un introito annuo complessivo presunto, per effetto della ripartizione degli introiti tra i Soci del Consorzio Metrebus, pari a L. 100 miliardi:
- introiti tra i Soci del Consorzio Metrebus, pari a L. 100 miliardi; e) ulteriori ricavi presunti, connessi all'attività di T.P.L. individuati ai sensi delle circolari emanate dal Ministero del Tesoro in applicazione della Legge Nazionale n. 18/87 pari a L...........;
- f) il conseguimento ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, art.4, comma 4, lett.b), del D. lgs. 19.11.1997 n. 422 art. 19 comma 5 e dell'art. 24, commi 2 e 5 della L.R. n.30 di un rapporto che entro

JW.

il primo gennaio 2000 dovrà raggiungere progressivamente almeno lo 0,35 tra i ricavi del traffico ed i costi operativi, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del suddetto art. 24 della L.R. n.30;

7) L'Ente affidante ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 8114 del 28.12.1998, lo schema di contratto di servizio e che con deliberazione della Giunta Regionale n. del è stato approvato un nuovo schema di contratto, in sostituzione del precedente;

SI STIPULA

Il seguente contratto:

ART. 1 Premessa

La premessa e le deliberazioni in essa richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 Inizio del servizio e durata del contratto

Il servizio avrà inizio dal l'egennaio 1999 e cesserà di produrre gli effetti:

- alla data di subentro nell'esercizio della Società Linee Laziale S.p.A. al CO.TRA.L., per quanto riguarda i servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali;
- dalla decorrenza della nuova gostione che sarà affidata dai Comuni interessati per quanto riguarda i servizi in territori a domanda debole:
- alla chiusura dell'anno scolastico 1998/99 per quanto riguarda i servizi di tipo urbano che saranno attribuiti alla competenza dei Comuni rispettivamente interessati.

ART, 3 Oggetto del contratto

- 1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio per il periodo indicato all'art. 2 dei servizi di trasporto pubblico, costituiti dalla rete delle autolinee provinciali, regionali e interregionali, come distinte dall'art. 3, commi 4, 5 e 6 della L.R. n.30 individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 7358 del 15.12.98 nonchè dei servizi in territori a domanda debole e dei servizi di tipo urbano che si svolgono nel territorio regionale del Lazio secondo il programma di esercizio analiticamente indicato nell'allegato A al presente contratto, di cui è parte integrante, nel quale sono indicati per ogni collegamento: lunghezza della linea, numero delle corse, giorni di servizio, vetture Km. offerti.
- 2. Le caratteristiche e le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa vigente, sono descritte nel predetto allegato "A" per tutti i servizi oggetto del contratto presente.

Pm

ART. 4 Variazione dei servizi

- 1. Il CO.TRA.L. può apportare, anche su richiesta dell'Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi.
- 2. Le variazioni di cui al comma i che comportino riduzione o aumento entro il limite del 3% della percorrenza complessiva non determinano variazioni dell'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 5. Le variazioni che comportino riduzioni o aumento oltre il suddetto limite percentuale determinano una riduzione o un aumento proporzionale del corrispettivo anzidetto.

3. In ogni caso tutte le variazioni devono essere specificamente autorizzate dall'Ente affidante.

ART. 4 bis Modificazione del contratto

1. Si fa luogo alla modificazione del presente contratto nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio e conseguentemente all'ammontare dei corrispettivo, la cui misura spettante all'affidatario viene determinata in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste.

ART. 5 Corrispettivo

- 2. Il corrispettivo citato viene erogato in 5 bimestralità anticipate di importo pari ad 1/6 dell'intero ammontare previsto. Il conguaglio finale, relativamente alla VI° rata, è liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale dell'Impresa affidataria, prevista all'art.10 sulla base dei risultati raggiunti e comunque previa verifica dello svolgimento effettivo del servizio dichiarato dall'Impresa affidataria.

Am



ART. 6 Tariffe

- 1.I servizi verranno svolti rispettando le misure tariffarie previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 8171 del 18.10.94 e riportate nell'allegato B.
- 2. In caso di emissione di titoli di viaggio a tariffa ridotta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 e seguenti della L.R. n. 30 del 16 luglio 1998. L'ammontare del minore introito fa carico all'Ente affidante ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale.

ART. 7 Orari e fermate

I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previsti dai programmi di servzio e garantendo la regolarità, la sicurezza e la qualità.

ART. 8 Risorse umane e tecniche

- 1. Per soddisfare le finalità contenute nei presente contratto il CO.TRA.L. deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio.
- 2. Al personale in servizio il CO.TRA.L. è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria, nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

ART. 9 Garanzie

- 1. Il CO.TRA.L. prima della stipula del contratto è tenuto a versare una cauzione pari allo 0,1% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 5, a garanzia degli impegni assunti per effetto del contratto stesso; detta cauzione dovrà comunque avere validità sino al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente affidante.
- 2. La cauzione potrà essere costituita anche da fidejussioni bancarie oppure da polizze assicurative; in tali casi l'istituto garante dovrà dichiarare :
- a) di aver preso visione dello schema di contratto di servizio e del contenuto del contratto stesso;
- b) di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente affidante;
- c) di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Am

ART. 10 Rendicontazione annuale

1. Il CO.TRA.L. è tenuto a presentare all'Ente affidante la rendicontazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Detta rendicontazione comprende:

- elenço a consuntivo dei km. percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;

- elenco degli automezzi utilizzati;

- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;

- ammontare degli introiti;

- rapporto proventi del traffico / Costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura .
- 2. Tale rendicontazione deve essere firmata dal rappresentante legale dell'Impresa affidataria

ART. II Presentazione dei dati

L'Impresa affidataria si impegna a fornire tutti i dati previsti all'art. 10, del presente contratto, oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, su supporto informatico, nel rispetto di apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale.

ART. 12 Vigilanza, verifiche e risultati

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esercizio spettano all'Ente affidante che può effettuare apposite verifiche, direttamente o dando incarico a soggetti specializzati, per accertare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del precedente art.11.

2.0ve non venga riscontrata la prescritta rispondenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, l'Ente affidante può applicare una penale di importo fino al.....% del corrispettivo previsto all'art.5 del presente contratto, fatta salva la risoluzione contrattuale di cui al successivo art.13.

ART, 13 Risoluzione del contratto

- 1. Permi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del servizio, disciplinati dall'art. 21 della L.R. n. 30 l'Ente affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
- a) inadempimento degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali, ovvero dalle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;

- b) sub affidamento senza la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante:
- c) servizio non iniziato entro il termine previsto, oppure abbandonato o interrotto, ripetute e gravi irregolarità nell'effettuazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
- d) impossibilità di ripristinare il servizio con tutte le garanzie richieste, entro un congruo termine, gravi e ripetute irregolarità di carattere amministrativo.
- 2. La risoluzione del contratto prevista nei casi anzidetti, nonchè nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. n.30 anzidetta, non comporta alcun indennizzo.
- 3. Il CO.TRA.L. può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso che ci sia un ritardo ingiustificato superiore a sei mesi rispetto alle scadenze previste nel precedente art. 5, comma 2, per la liquidazione e l'erogazione del corrispettivo, fermo restando il riconoscimento del corrispettivo di cui all'art. 5, limitatamente al periodo nel quale è stato assicurato il servizio.

ART, 14 (Rideterminazione dei rapporti)

1. In caso di notevole discontinuità nell'enlità dei servizi durante il periodo di validità del Contratto di Servizio, il CO.TRA.L. è autorizzato a ridefinire i rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito.

ART. 15 Sospensione del pagamento del corrispettivo.

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 12 - comma 2, per ogni violazione delle clausole del presente contratto, non giustificata, potrà essere applicata la sospensione provvisoria dei pagamenti del corrispettivo bimestrale, nelle seguenti misure:

-variazione del programma di esercizio da cui derivi una diminuzione dell'offerta%;

- -mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate ...%;
- -utilizzo di materiale rotabile non idoneo al servizio.....%;
- -lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza%.

2.Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensione di cui al comma i vengono definitivamente trattenute a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 16, in caso di rigetto da parte dell'ente affidante delle giustificazioni addotte dall'impresa stessa.

M

2. In mancanza di accordo tra le parti circa la scelta del terzo membro, provvede il Presidente del Tribunale competente.

3.In caso di contenzioso è competente il Foro di Roma.

ART. 17 Revisione del contratto

Il presente contratto più essere soggetto a revisione:

a) nel caso di variazione delle tariffe.

 b) nel caso di modifiche dell'assetto infrastrutturale della rete o dell'offerta da parte di altri vettori di trasporto pubblico locale;

c) nei casi în cui l'Ente affidante ritenga opportuno effettuare modifiche sostanziali.

In questi casi si procederà alla ridefinizione del rapporto contrattuale.

ART. 18 Clausole finali

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del CO.TRA.L..

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in vigore in materia, nonchè alle disposizioni del codice civile in materia di trasporti.

Gli allegati "A" e "B" fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

PER LA REGIONE LAZIO

PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

IL PRESIDENTE

BC/cont26,3,99

, _____ ~